

DETERMINAZIONE	NUMERO	DATA
	<b>122</b>	<b>10.05.19</b>

Rifiuto dell'atto di cessione di credito stipulato tra Eni Gas e Luce S.p.A. e Banca Farmafactoring S.p.a. mediante scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio Luca Zona, registrato al n. di repertorio 36585 e notificato all'Inail il 12 aprile 2019

Il Direttore centrale

vista la legge 21 febbraio 1991, n. 52 recante: "Disciplina della cessione dei crediti di impresa";

visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Codice dei contratti pubblici";

viste le "Norme sull'ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell'art. 43 del regolamento di organizzazione", di cui alla determinazione del Presidente 16 gennaio 2013, n. 10 come modificata dalla determinazione del Presidente n. 64 del 8 febbraio 2018 con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV "Disposizione in materia contrattuale";

visto l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici e che le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione;

visto l'atto di cessione di crediti stipulato mediante scrittura privata del 28 marzo 2019, autenticato nelle firme dal notaio Luca Zona, registrato al numero di repertorio 36585, con il quale la società Eni Gas e Luce S.p.a. (cedente), con sede legale in San Donato Milanese (MI), P.zza Ezio Vanoni n. 1, ha ceduto pro-soluto a Banca Farmafactoring S.p.a. (cessionaria) con sede legale in Milano, alla via Dominichino n. 5, crediti asseritamente vantati nei confronti di quest'Istituto, per un importo complessivo di euro 7.336,26, oltre gli interessi legali maturati e maturandi;

considerato che il predetto atto di cessione comporta per l'Istituto maggiori oneri sia per l'accertamento dell'esigibilità dei crediti sia per il pagamento delle fatture al cessionario

DETERMINAZIONE	NUMERO	DATA
	<b>122</b>	<b>10.05.19</b>

DETERMINA

- di rifiutare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 la cessione dei crediti indicata nelle premesse;
- di notificare la presente determinazione a Eni Gas e Luce S.p.A. (cedente) e a Banca Farmafactoring S.p.a. (cessionaria)

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente.

Roma, 10/05/2019

f.to Il Direttore centrale  
dott. Ciro Danieli

Pubblicata il 15/05/2019